SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. **150.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME SUL RUOLO UNICO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonché le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art. 2.

Ruolo unico dei dirigenti

1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche.

4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalità indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 3.

Responsabile del ruolo unico dei dirigenti

1. L'incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'incarico viene conferito nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al responsabile del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i seguenti compiti:

a) assicurare l'acquisizione presso le amministrazioni dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;

b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatiz-

zati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente nell'ambito della fascia di appartenenza;

d) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche dei dirigenti;

e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

f) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti, connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla determinazione delle unità occorrenti nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla mobilità dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali;

g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in modo da soddisfare alle esigenze funzionali delle amministrazioni interessate;

h) dettare i criteri e assicurare gli adempimenti per la tenuta aggiornata della banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, utilizzando i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni nonché fornire, nel rispetto delle regole di cui alla legge n. 675 del 1996, alle amministrazioni direttamente interessate alla mobilità che lo richiedano, le informazioni risultanti dalla banca dati informatica;

i) assicurare ogni utile collaborazione anche attraverso il collegamento informatico con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, per il tempestivo adeguamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti agli incarichi contrattualmente definiti;

l) riferire semestralmente, ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati informatica.

3. Per lo svolgimento e nei limiti dei propri compiti il responsabile della tenuta del ruolo unico può accedere ai dati in possesso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato e può richiedere alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ogni utile informazione.

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

Art. 4.

Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti

1. Il ruolo unico è tenuto secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d),* della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Le informazioni in esso contenute sono continuamente aggiornate.

2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera; alle esperienze professionali; agli incarichi ricoperti anche in precedenti esperienze lavorative; ai livelli di funzioni svolte; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utile ad attuare la disciplina contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo unico presso le amministrazioni, che sono tenute a trasmettere i dati utilizzando i collegamenti della rete unitaria o su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dal responsabile del ruolo unico. Le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare tempestivamente le modificazioni delle informazioni. I dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile del ruolo unico le informazioni che li riguardano.

3. I dati contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge n. 675 del 1996 e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 5.

Inserimento nel ruolo unico

1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto articolo 4, comma 2.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce,

nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

7. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni.

Art. 6.

Incarichi connessi a funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca

1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale svolgono, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. La durata di tali incarichi deve essere determinata ed è limitata e rapportata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.

2. I dirigenti che non svolgono le funzioni di cui al comma 1 sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonché di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli occorrenti storni di somme tra le amministrazioni interessate e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, posto a carico dell'unità previsionale di base «Funzionamento» del centro di responsabilità «Dipartimento della funzione pubblica» nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contratti collettivi possono prevedere che una quota parte delle risorse destinate alla contrattazione sia finalizzata ad integrare le disponibilità del predetto fondo.

Art. 7.

Tenuta della banca dati informatica

1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significatività e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo.

Capo II

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL COMPONENTE DEL COMITATO DI GARANTI

Art. 9.

Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

quaranta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto è indicato l'ufficio incaricato del servizio elettorale.

2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico. Non hanno diritto al voto dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 11. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.

Art. 10.

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile del ruolo unico. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente più giovane di età.

2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche.

Art. 11.

Presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità. Nei due giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'articolo 13.

Art. 12.

Scheda - Modalità di votazione

1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Art. 13.

Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza

1. Entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale centrale viene inviato ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, nonché ai fini della immediata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonché una busta per la restituzione della scheda compilata.

2. Entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, o i loro delegati, e i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le amministrazioni centrali e presso gli uffici statali periferici, che rilasciano ricevuta.

3. Espresso il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell'orario d'ufficio, entro e non oltre il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna, il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia.

Art. 14.

Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro

1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture di città non capoluogo di regione recapitano alle prefetture delle città capoluogo di regione, tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalità ivi previste, la regione Valle d'Aosta invia il suddetto plico alla prefettura di Torino; i commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano alla

prefettura di Venezia; le prefetture di Perugia e Terni a quella di Roma; le prefetture di Campobasso e Isernia a quella de L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a quella di Bari.

Art. 15.

Scrutinio

1. Entro il termine di cui all'articolo 14, presso ogni amministrazione centrale, con decreto del direttore dell'ufficio del personale, e presso le prefetture di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari, con decreto del prefetto, viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra i dirigenti in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti tra i dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o qualifica corrispondente.

2. I seggi elettorali di cui al comma 1 si riuniscono il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.

3. A tal fine, il presidente dei seggi procede all'apertura delle buste pervenute, provvedendo ad inserire in un'unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.

4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione «ha votato» a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.

5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna, la spiega, ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore.

6. Il segretario e lo scrutatore annotano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.

8. Il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto da tutti i componenti del seggio, alla commissione elettorale centrale.

9. Una copia del verbale, unitamente a tutte le schede numerate e chiuse in busta sigillata, è rimessa, da parte dei seggi costituiti presso le amministrazioni centrali, al direttore dell'ufficio del personale, o al suo delegato, ovvero al prefetto del luogo di scrutinio, dagli altri seggi. L'altra copia è immediatamente inviata in plico sigillato alla commissione elettorale centrale, ove dovrà pervenire entro il quarantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 16.

Proclamazione

1. La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

2. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.

3. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

4. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale.

5. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 17

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 4 e comma 7, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 13 maggio 1999.

ALLEGATO

TABELLA DEI DATI DEL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLO STATO

COGNOME			
NOME			
DATA DI NASCITA	GIORNO	MESE	ANNO
CODICE FISCALE			
TITOLO DI STUDIO			
DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE IN VIGORE ATTUALMENTE	GIORNO	MESE	ANNO
TERMINE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE IN VIGORE ATTUALMENTE	GIORNO	MESE	ANNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO CUI SI PRESTA SERVIZIO
(ove fosse diversa dalla stipulante)

POSIZIONE ....
(In ruolo R - Fuori ruolo F - Comando C - Altro A)

QUALIFICA E LIVELLO DIRIGENZIALE PRIMA DELL'ISCRIZIONE NEL RUOLO UNICO
(Codice qualifica e livello come da allegato 2)

DATA DI NOMINA NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE	GIORNO	MESE	ANNO
DATA DI NOMINA NELLA EX QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE	GIORNO	MESE	ANNO
DATA DI ACCESSO NELL'AMMINISTRAZIONE IN QUALIFICHE PRE-DIRIGENZIALI (Qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea o equivalenti)	GIORNO	MESE	ANNO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 6. *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

«Art. 15 *(Dirigenti).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata

dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale)*. — 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

«Art. 23 *(Ruolo unico dei dirigenti)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea».

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle

compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili».

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente).* — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco».

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, reca: «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80».

— Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gen-

naio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera *c)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Si riporta il testo degli articoli 17, comma 2, e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 23 e 21 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 23, 15, 19, 21 e 28 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

— La legge n. 675/1996 reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Per il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 6, 28 e 23 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizi o del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento».

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.

99G0229

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Santadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santadi (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santadi (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Dessì è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santadi (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 aprile 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento n. 9900467/13.5/U.A. del 9 aprile 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santadi (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Dessì.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A4104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1999.

Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Ritenuta la necessità di adottare misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso, soggiorno ed assistenza;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Misure di protezione temporanea

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

Art. 2.

Accoglienza sul territorio italiano

1. Gli stranieri di cui all'art. 1, che entrano nel territorio dello Stato sono inviati, quando è necessario, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata, possibilmente, la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea valido per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31 dicembre 1999, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione.

2. Nei confronti degli stranieri cui non è rilasciato o è revocato il permesso di cui al comma 1, esaurite le necessità di primo soccorso, sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Gli stranieri di cui al presente decreto, già titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per richiesta di asilo, possono richiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno di cui al comma 1. Il rilascio di detto titolo di soggiorno, a seguito di conversione, comporta l'estinzione della procedura relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è esteso allo studio e al lavoro ed è eventualmente rinnovato, dopo la prima scadenza, con cadenza semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza conseguente al conflitto e, comunque, sino al permanere delle esigenze di protezione.

Art. 3.

Attività di soccorso e assistenza

1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli affari sociali ed i prefetti delle province interessate pongono in essere, nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, che versino in stato di bisogno ed in mancanza di altri soggetti pubblici o privati che possano garantirne l'assistenza, tutti gli interventi necessari al soccorso e all'accoglienza, ivi compresi quelli a carattere sanitario.

2. Le attività di cui al comma 1 sono attuate, in via preferenziale ed ove possibile attraverso il ricorso agli enti locali, ad altri enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alle organizzazioni di volontariato, nonché alle associazioni di tutela degli stranieri, previa definizione di accordi sulle prestazioni erogate e sui relativi costi.

3. Negli interventi di cui al presente decreto sono altresì ricompresi quelli connessi alla temporanea assistenza di profughi provenienti dalle zone di crisi, in base a programmi di accoglienza predisposti da altri Stati e che transitano sul territorio nazionale per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 4.

Rimpatrio

1. Il rimpatrio degli stranieri di cui al presente decreto successivamente alla cessazione del regime di protezione, deve avvenire in condizioni che assicurino il pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro sicurezza. Vengono comunque assicurati sostegno ed assistenza ai rimpatri volontari che dovessero verificarsi prima della cessazione dello stato di emergenza. Le operazioni di rimpatrio possono avvenire con la collaborazione di organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative specializzate.

Art. 5.

Disposizioni finali e finanziarie

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1999, utilizzando il fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle disponibilità preordinate allo scopo, fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999.

Roma, 12 maggio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 212

99A4237

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, nel giorno 4 maggio 1999, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Viste le note con le quali il centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici, nel giorno 8 maggio 1999, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata, nel giorno 4 maggio 1999, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e il mancato funzionamento del centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo, nel giorno 8 maggio 1999, per disinfestazione dei locali dei predetti uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 maggio 1999

p. *Il direttore regionale:* DI GIUGNO

99A4194

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 13 aprile 1999.

Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico. (Ordinanza n. 101).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 425/1997;

Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la propria ordinanza 20 dicembre 1996, n. 758, con la quale sono state dettate disposizioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione in argomento per gli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998;

Rilevata l'opportunità di modificare la suddetta ordinanza, in modo da adeguare gli esami di abilitazione al nuovo modello degli esami di Stato di cui alla citata legge n. 425/1997;

Considerato, altresì, che le norme sugli esami di cui alla presente ordinanza devono tener conto della specificità degli esami stessi, che sono abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico e hanno la finalità di verificare, oltre al livello di formazione generale, il grado di professionalità specifica acquisita dagli allievi;

Ordina:

Art. 1.

Periodo di svolgimento

1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, in data comunicata annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'anno scolastico 1998-1999 l'esame ha inizio il giorno 7 settembre.

Art. 2.

Candidati interni

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico e di ottico.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi agli esami di abilitazione i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma di qualifica, rispettivamente, di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico;

b) siano in possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico, conseguito almeno da due anni, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico o di ottico.

2. I candidati esterni devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla regione, attinenti alle relative arti ausiliarie. L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono durante il biennio post-qualifica. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Considerata la specificità dei corsi di cui alla presente ordinanza, che danno luogo al rilascio di un titolo di abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie, anche coloro che hanno compiuto ventitrè anni di età devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico e devono documentare, altresì, i requisiti di cui al comma 2.

4. I candidati esterni sostengono gli esami di abilitazione solamente presso gli istituti professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico e/o di ottico.

5. I candidati esterni che hanno conseguito il diploma di qualifica di odontotecnico o di ottico presso istituti professionali legalmente riconosciuti dalla regione Sicilia, negli anni scolastici precedenti il 1996/1997, sono considerati in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, relativi al diploma di qualifica e all'esercizio di attività lavorativa o alla frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione. I medesimi, pertanto, possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione nel corrente anno scolastico.

Art. 4.

Abbreviazioni del corso

1. In considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame, non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito o per obblighi di leva né si può procedere al recupero di anni scolastici.

Art. 5.

Prove di accesso

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati esterni, non in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico o di ottico, sostengono prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione.

2. La prova d'accesso è superata se il candidato consegue la votazione di sei in tutte le materie.

3. Il superamento della prova d'accesso consente di conseguire un credito da dodici fino a venti punti.

4. Lo svolgimento di detta prova è definito dagli istituti prima dell'inizio degli esami di abilitazione.

5. Le prove d'accesso si svolgono davanti ad una commissione composta dai docenti della scuola nominati dal capo d'istituto e presieduta dallo stesso.

Art. 6.

I crediti

1. La commissione, il giorno antecedente quello della prima prova, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito scolastico ai candidati sia interni che esterni.

2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di trenta punti su cento.

3. Per i candidati interni ed esterni che hanno sostenuto l'esame di Stato di odontotecnico o di ottico costituiscono credito il voto conseguito nell'esame di Stato rapportato a trenta e arrotondato all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4.

4. Per i candidati esterni in possesso di diploma conseguito nei precedenti esami di maturità dell'indirizzo di odontotecnico o di ottico costituisce credito il voto conseguito all'esame finale rapportato prima a cento e poi a trenta secondo il meccanismo di cui al comma precedente.

5. Ai candidati ammessi alla frequenza del quinto anno del corso di odontotecnico o di ottico, conseguita in altri esami di maturità non superati, viene assegnato un credito, oltre quello conseguito con le prove di accesso, fino a dieci punti derivante dal voto riportato negli esami di qualifica di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico.

Art. 7.

Le prove d'esame

1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, preparate dalla commissione, e di un colloquio.

2. La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la professione di ottico o di odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:

a) per il corso di odontotecnico: scienza dei materiali; gnatologia, diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; lingua straniera;

b) per il corso di ottico: anatomia oculistica; ottica-fisica; diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; lingua straniera.

3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, alla professione di odontotecnico e di ottico e dà diritto fino a quaranta punti.

4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti.

Art. 8.

La valutazione

1. Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico. La commissione dispone di trenta punti per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio.

2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

Art. 9.

La commissione

1. La commissione è costituita con due classi terminali; in caso di numero dispari di classi, la classe in eccesso viene abbinata alla commissione con meno candidati.

2. La commissione è presieduta dal capo dell'istituto sede d'esame.

3. La commissione d'esame è formata da tre docenti dei consigli delle classi facenti parte della commissione e da tre membri esterni in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della sanità, della regione e delle associazioni di categoria.

4. I candidati esterni sono assegnati, da parte del capo d'istituto, ad una delle commissioni operanti nell'istituto.

Art. 10.

La certificazione

1. Al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico e di ottico.

Roma, 13 aprile 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 166

99A4195

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1999.

Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti alle regioni ed alle province autonome per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, siano stabiliti criteri, importi e modalità delle spese relative al riconoscimento di idoneità dei centri di raccolta e di standardizzazione del latte e degli stabilimenti di trattamento e di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte non pubblici da parte delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe avendo riguardo al costo reale dei servizi resi dalle regioni e dalle province autonome;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto sono stabilite in modo tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorità competente per:

a) gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;

b) le spese necessarie all'esecuzione delle ispezioni, ivi incluse le spese necessarie ad una eventuale formazione permanente degli ispettori;

c) le spese connesse alle procedure amministrative di riconoscimento di idoneità.

2. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità dei centri di raccolta e dei centri di standardizzazione del latte di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe a carico dei soggetti non pubblici sono articolate in funzione dei litri di latte raccolto e standardizzato annualmente dai centri medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato *A,* che è parte integrante del presente decreto.

3. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe sono articolate in funzione della superficie dell'area di produzione soggetta al possesso dei requisiti di cui agli allegati al decreto citato, secondo lo schema riportato nell'allegato *B,* che è parte integrante del presente decreto.

4. Qualora i centri di cui al comma 2 e gli stabilimenti di cui al comma 3 insistano su una stessa area produttiva ed utilizzino le medesime strutture, la tariffa dovuta sarà la più alta tra quelle nella fattispecie previste dagli allegati *A* e *B.*

5. I centri e gli stabilimenti riconosciuti idonei anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono obbligati, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pagamento delle tariffe di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto o, eventualmente, al conguaglio di quelle già versate, previa formale richiesta della regione o provincia autonoma competente. Qualora queste ultime abbiano richiesto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, importi superiori a quelli indicati negli allegati *A* e *B*, sono tenute alla restituzione della parte eccedente.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle tariffe dovrà effettuarsi mediante il versamento sul conto corrente postale, specificandone la causale, su indicazione della regione o della provincia autonoma competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 63

ALLEGATO *A*

TARIFFE PER LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI CENTRI DI STANDARDIZZAZIONE DEL LATTE.

Quantitativi di latte raccolto e/o standardizzato annualmente presso il centro	Tariffe per centro
1) Entro 50.000 litri	L. 150.000
2) Da 50.001 a 100.000 litri	» 300.000
3) Da 100.001 a 200.000 litri	» 600.000
4) Oltre 200.001 litri	» 1.000.000

ALLEGATO *B*

TARIFFE PER LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DEGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE.

Superficie dell'area di produzione di trattamento e/o di trasformazione di latte e di prodotti a base di latte —	Tariffe per stabilimento —
1) Entro 100 metri quadrati	L. 150.000
2) Da 101 a 200 metri quadrati	» 300.000
3) Da 201 a 400 metri quadrati	» 600.000
4) Da 401 a 600 metri quadrati	» 1.200.000
5) Oltre 601 metri quadrati	» 2.000.000

99A4187

DECRETO 1° aprile 1999.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del Piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;

Visto in particolare, il terz'ultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministero della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;

Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994 recante: «Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità»;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1998 recante: «Proroga del termine per la revisione dell'elenco delle patologie che possono trovare tale beneficio dalle cure termali»;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1998, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto il punto 3C «Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale», nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del Piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 dicembre 1998;

Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso, rispettivamente, con lettera prot. n. 140200 del 29 gennaio 1999 e s. n. del 4 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali di competenza delle aziende sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1999, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli Istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplina dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 98

99A4196

DECRETO 30 aprile 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente l'autorizzazione al Policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999 concernente l'autorizzazione al Policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che all'art. 3 sono stati erroneamente riportati i nominativi dei sanitari Merigi dott. Francesco e Oldandoni dott. Giulio in luogo di Meriggi dott. Francesco e Orlandoni dott. Giulio e che nello stesso art. 3 i sanitari Belisomo dott. Maurizio, Cavallero dott. Marco, Ferrari dott. Riccardo, Lucev dott. Mladen, Meriggi dott. Francesco, Orlandoni dott. Giulio e Pini dott. Giuseppe, afferenti alla clinica chirurgica I del Policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia, sono stati erroneamente attribuiti alla patologia chirurgica I dello stesso I.R.C.C.S.;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori;

Decreta:

All'art. 3, del decreto di cui sopra, i nominativi dei sanitari Merigi dott. Francesco e Oldandoni dott. Giulio vengono rettificati in Meriggi dott. Francesco e Orlandoni dott. Giulio.

Nel medesimo art. 3 l'afferenza dei sanitari Belisomo dott. Maurizio, Cavallero dott. Marco, Ferrari dottor Riccardo, Lucev dott. Mladen, Meriggi dott. Francesco, Orlandoni dott. Giulio e Pini dott. Giuseppe, alla patologia chirurgica I viene rettificata in clinica chirurgica I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A4197

DECRETO 17 maggio 1999.

Elenco degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 19 dicembre 1997, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1997, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 gennaio 1999, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione delle norme citate in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 gennaio 1999, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

STABILIMENTI PRODUZIONE E / O CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABBOTT SpA Campoverde di Aprilia LT	Campoverde Aprilia LT	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABOCA di Mercati Valentino & C.S.S. Loc. Aboca 20, San Sepolcro (AR)	Loc. Aboca 20 ,San Sepolcro (AR)	Prodotti in polvere – granulati - compresse–capsule- prodotti in forma liquida
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SpA Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
ACQUA VERA SpA Via Valsugana 5, San Giorgio in Bosco (PD)	Via Valsugana 5, San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
AGROFIL s.c.a r.l. Viale A. Alagona 37 Catania	Contrada Passo Martino S.P. 69, Km 97,4 Catania	Omogeneizzati e liofilizzati di carne - frutta – verdura
ALFA OMEGA Srl Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A, Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida – capsule – soluzioni con polveri nel tappo serbatoio
ALPROMA Srl Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
ALSO SpA Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati – barrette – capsule - compresse – prodotti in forma liquida
AZ. MUNIC. CENTR. LATTE MILANO Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Prodotti a base di latte – latti dietetici UHT – creme – budini – yogurt
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri
BARBERO s.n.c. di Barbero Rag.Alberto & C Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA Alimentare SpA Via Mantova 166, Parma	Via Mantova 166, Parma	Paste dietetiche
BARILLA Alimentare SpA Via Mantova 166, Parma	Corso Vercelli 101, Novara	Prodotti da forno
BEST FOODS ITALIA SpA Via Sant'Andrea 19 Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne vegetali-prodotti dolciari-formaggi fusi

BIODIET Srl Via Donatello 26 Loc.Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse-capsule-granulati – Prodotti in forma liquida
BIOFARMA Srl Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule- compresse –polveri
BONOMELLI Srl Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1, Dolzago (LC)	Polveri – granulati – tavolette – compresse
BOSCHI LUIGI & FIGLI SpA Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI SpA Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38, Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
CARAPELLI FIRENZE SpA Via B. Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B.Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Olii dietetici
CELIAPAN di G. Grassi Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine, pane dietetico
CEREALVIT Srl Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali arricchiti con vitamine e minerali
CHIARI E FORTI SpA Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Olii dietetici
CHIARI E FORTI SpA Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A Parma	Prodotti da forno
CIRIO SpA Centro Direz. Isola B Lotto 2, Napoli	S.S. Emilia km 154, Lodi (MI)	Latti liquidi e in polvere – farine lattee – formaggi fusi per l'infanzia
C. L .C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori Soc. Coop. a r.l. Via Partigiani 72, Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8, Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
COCA COLA Bevande Italia SpA Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50, Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI PERUGIA SpA Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONSERVE ITALIA Soc. Coop. A.r l Via P.Poggi 11, S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 , Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA Soc. Coop. A.r.l. Via P.Poggi 11, S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida

COSMO SpA P.zza della Repubblica 3 Milano	Via C.Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse-capsule-granulati polveri-tavolette-liquidi
D. LAZZARONI & C. Div. G.Citterio S. SpA Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4, Uboldo (VA)	Prodotti da Forno –polveri-granulati
DALLAGLIO Srl Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE ITALIANA SpA Via F. Filzi 25, Milano	Via Roma 9, Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici
DELSER Industria Dolciaria SpA Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
DEL VERDE SpA Zona.Industriale Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DIALCOS SpA Via Veneto 29/Ter, Padova	Via Veneto 29/Ter, Padova	Polveri
DIETETICS PHARMA Srl Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12, Milano	Prodotti in forma liquida
DILAT SpA Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida
DOCTEUR NATURE Srl Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Polveri – compresse – capsule – capsule con olii – liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM Srl Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Solo operazioni di confezionamento di polveri – granulati – confetti – tavolette; prodotti dolciari: caramelle
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni E di M. Gerosa Srl Via Pietro Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Polveri – granulati – compresse - capsule – prodotti in forma liquida
DR. F. FIORI & C. s.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G, Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse – confetti – granulati – liquidi
DR. OTTOLENGI & C Srl Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri _compresse-tavolette-capsule-confetti
DR. SCHAR Srl Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Prodotti da forno
DR. A .TORRE FARMACEUTICI Srl Viale E. Forlanini 15, Milano	Viale E. Forlanini 15, Milano	Polveri – granulati – compresse – capsule
ELAH-DUFOUR Srl Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73, Novi Ligure (AL) .	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi – cioccolato

E- PHARMA TRENTO SpA Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse- granulati
ESI SpA P.zza Velasca 5, Milano	Via delle industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida-polveri-granulati- compresse-capsule
EUROMED Srl Via Napoli 101, Napoli	Via Napoli 101, Napoli	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
FACE LABORATORI FARMACEUTICI Srl Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida – polveri- compresse – granulati
FARMACEUTICI PROCEMSA SpA Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida – polveri- compresse – capsule- granulati
FERRERO SpA Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Prodotti dolciari: creme – barrette – pastigliaggi
FINE FOODS NTM SpA Via Berlino 39 –Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39, Zingonia Verdellino (BG)	Polveri – granulati – compresse – capsule – prodotti disidratati; solo operazioni di confezionamento di pastine- cereali - sfarinati
FIORT NEOROSSI Sas di Franca Pedrelli Rossi & C. Viale Papiniano 16, Milano	Viale delle Industrie 13/14, Arese (MI)	Prodotti da forno – polveri – pastigliaggi - paste dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo – Fara S. Martino SpA Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
F.LLI FEDERICI SpA S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	Paste dietetiche
GALBUSERA DOLCIARIA SpA Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE SpA Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.B. AMBROSOLI SpA Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Polveri
GELCO Srl Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Confetti – caramelle – pastigliaggi

GELFIPHARMA INTERNATIONAL Srl Via Po 38/40, S.Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99, Lodi San Grato (LO)	Compresse –capsule
GENSAN Srl Via Padre Barsanti 3 Ospedaletto (PI)	Via Padre Bersanti 3, Ospedaletto (PI)	Polveri – solo operazioni di confezionamento di capsule-compresse-granulati in miscela
GEYMONAT SpA Via S.Anna 2, Anagni (FR)	Via S.Anna 2, Anagni (FR)	Polveri
GEPHAR FOOD Srl Via N.Parenti 5, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)	Via N.Parenti 5, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)	Compresse – tavolette – granulati
GIGLIO SpA Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt e prodotti a base di latte
GIO- BUTON &C. S.P.A Via Tomba Forella .3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Tomba Forella 3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Prodotti liquidi sfusi a base di soia da confezionarsi presso altro stabilimento autorizzato.
GRICAR CHEMICAL Srl Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule
HALEKO ITALIA Srl Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Solo operazioni di confezionamento di tavolette – polveri – compresse – pastigliaggi
HERO ITALIA SpA Via E.Fermi 6, Verona	Via E.Fermi 6, Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL SpA Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 , Milano	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
IDEA NATURA Srl S.U. Via Mentana 38 Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida-polveri-compresse-capsule-solo oprezioni di confezionamento di granulati
IDI FARMACEUTICI SpA Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN Spa Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413, Roma	Prodotti da forno – pani dietetici
INTERPACK Srl Via Cadriano 27/2 Bologna	Via Don Minzoni 1, Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida

ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO SpA Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Polveri-granulati-prodotti in forma liquida- capsule-compresse
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO Srl Via della Provvidenza39/B Rubano (PD)	Via A.Volta 14, Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida – polveri – capsule – compresse
ISTITUTO MEDICINA OMEOPATICA IMO SpA Via Vincenzo Monti 6, Milano	Via Firenze 34, Trezzano Rosa (MI)	Compresse – capsule – granulati – polveri – liquidi
IVERS LEE ITALIA Spa Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533, Caronno Pertusella (VA)	Solo operazioni di confezionamento di polveri e granulati
KOS S.r.L. Via Petrarca 53/B, Carmignano (PO)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (PO)	Compresse – capsule – liquidi – polveri
LABORATORIO BIO LINE Srl Via Roma 15/A Canaro (RO)	Via Roma 15/A Canaro (RO)	Polveri- capsule
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA Srl ,Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2, Schio (VI)	Prodotti in forma liquida polveri – granulati – compresse – confetti – capsule; prodotti dolciari: caramelle
LABORATORI ITALIANI VAILLANT Srl Via Anfossi 2 , Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241,Cislago (VA)	Polveri – granulati – compresse – capsule
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE Srl Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse – tavolette – confetti
LACHIFARMA Srl S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida – polveri – granulati – compresse – capsule
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI Spa Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Paste dietetiche
LEAF ITALIA Srl Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA Srl Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle

LO BELLO FOSFOVIT Srl S.S.114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno – biscotti s/glutine – polveri – solo operazioni di confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. Spa Viale Solferino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
MARCO ANTONETTO S.p.A Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri – granulati – compresse – confetti
MEDOSAN Industrie Biochimiche Riunite Srl Via di Cancelliera 12 Cecchina di Albano Laziale (RM)	Via di Cancelliera 12 Cecchina di Albano Laziale (RM)	Polveri-granulati – compresse- capsule
MEDISPORT Srl Via Varese 11, Pioltello (MI)	Via Varese 11, Pioltello (MI)	Polveri – tavolette – compresse – granulati
MOLDES Srl Via Monferrato 1 Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri – granulati – compresse – tavolette – capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI Spa Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MONTEFARMACO Spa Via F.Turati 3, Milano	Via G.Galilei 7, Pero (MI)	Polveri – compresse – tavolette – confetti – granulati – capsule – prodotti in forma liquida
NESTLE' ITALIANA Spa Via G.Richard 5, Milano	Via Gragnanese , Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
NESTLE' ITALIANA Spa Via G.Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno – paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY Spa Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Polveri – compresse – granulati
NEW PHARMA Srl Via Mecenate 76/3, Milano	Via Mecenate 76/3, Milano	Liofilizzati – prodotti in forma liquida – polveri – capsule –compresse – tavolette
NOVARTIS NUTRITION Srl Via Barontini 20, Bologna	Via Kennedy 7, Zola Predosa (BO)	Polveri – pastigliaggi – compresse – confetti
NOVARTIS NUTRITION Srl Via Barontini 20, Bologna	Via Galliera Nord 171, San Pietro in Casale (BO)	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi; solo operazioni di confezionamento di polveri e confetti

NOVE ALPI Snc Di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno – polveri granulati – tavolette – compresse – prodotti dolciari: marmellate e confetture – salse
NYL SERVICE Srl Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – polveri
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SpA Via A. De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Via A.De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno-biscotti
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana Srl Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida – capsule
OLEIFICIO MEDIO PIAVE SpA Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Olii dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI SpA Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Olii dietetici
PARMACOTTO Spa Via G.M. Conforti 21,Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e sali minerali
PARMALAT Spa Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte – succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PASTIFICIO DI CHIAVENNA Srl Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO GAZZOLA Spa Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI Spa Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Farine e paste dietetiche
PERFETTI Spa Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Compresse – confetti – pastigliaggi –caramelle
PETRINI Spa Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche

PHARCOTERM SpA Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse – capsule – polveri – granulati – tavolette – perle
PIERREL FARMACEUTICI Spa Via G. Revere 16, Milano	S.S. Appia 46/48 Capua (CE)	Polveri – granulati – tavolette
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Srl Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno – omogeneizzati – succhi di frutta
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Srl Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno-polveri-latti liquidi e in polvere per l'infanzia-olii dietetici-paste e sfarinati-liofilizzati.
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Srl Via Migliara 45, Latina	Via Cadolini 26, Milano	Prodotti da forno – paste dietetiche – prodotti essiccati e precotti a base di: frutta – verdura – cereali – polveri
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Srl Via Migliara 45 Latina	Via Donizzetti 7, Monguzzo (CO)	Yogurt –prodotti lattiero caseari- succhi e preparati a base di frutta e verdure
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55, Pontinia (LT)	Capsule – compresse – barrette – solo operazioni di confezionamento di polveri
QUAKER BEVERAGES ITALIA Spa Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
R.DI.R. Srl Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida – soluzioni con polveri nel tappo dosatore
R.E.F. Remise en forme Srl Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri – granulati - prodotti in forma liquida – capsule
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G.Miani 34, Roma	Olii dietetici
RODEXSPORT Srl Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Barrette –granulati-confetture
ROEN Laboratoires Srl Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri – compresse – tavolette – capsule – prodotti in forma liquida

R.P.SCHERER Spa Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule – polveri
SALINDO Srl Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Olii dietetici
SIDAL Srl S.S. 87 loc.Pascarola, Caivano (NA)	S.S. 87 loc.Pascarola, Caivano (NA)	Prodotti dolciari – caramelle
SIGMAR ITALIA Srl Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11, Almé (BG)	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
S.I.I.T. Srl Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri – granulati – compresse – capsule
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352,Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc.Villa Fiorita, Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse
SIRC Spa Natural & Dietetic Foods Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Polveri – compresse – capsule – prodotti in forma liquida
SITIA YOMO Spa Via San Vittore al teatro n.1 Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati – prodotti a base di latte
SOBIT Srl Via S.Francesco di Paola 19, L'Aquila	Loc.Immagine Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
SPECCHIASOL Srl Via B. Rizzi 1/3, Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5, San Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida polveri – tavolette – compresse – capsule – granulati
STAR Stabilimento Alimentare Spa Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Olii dietetici
STAR Stabilimento Alimentare Spa Via Matteotti 142 Agrate Brianza (MI)	Strada Cava in Vigatto 60/A Corcagnano(PR)	Nettare e succhi di frutta-prodotti in forma liquida

STAR Stabilimento Alimentare Spa Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via G. Galilei 30, Carnate (MI)	Latti liquidi e in plvere per lattanti – prodotti in polvere per l'infanzia – prodotti da forno – biscotti s/glutine – omogeneizzati – liofilizzati
STERILGARDA Alimenti Spa Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti – prodotti in forma liquida – budini
STUDIO 3 FARMA Srl Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Liquidi – compresse – capsule – tavolette
TORRE IN PIETRA Spa Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA Spa Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Prodotti in forma liquida – omogeneizzati a base di frutta e verdura – succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI Srl Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18, Milano	Polveri – granulati – tavolette – compresse – confetti – capsule
UNIONE LABORATORI Srl Divisione Panem Via Bistolfi 31 Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VECCHI & C. PIAM. S.a.p.a. Via Padre G.Semeria 5, Genova	Via Padre G.Semeria 5, Genova	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
VERGA ANTONIO SPUMADOR FONTE S.ANTONIO Spa Via Como 56, Lomazzo (CO)	Via alla Fonte 13, Caslino al Piano (CO)	Prodotti in forma liquida
VIBAR NORD Spa Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Polveri – granulati
VOLCHEM Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Polveri – compresse – capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1 Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri –compresse-granulati
WYETH LEDERLE Spa Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Granulati
ZAINI LUIGI Spa Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato – caramelle
ZETA FARMACEUTICI Spa Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10, Sandrigo (VI)	Polveri – granulati – confetti – capsule
ZUEGG SpA Via Francia n.6 Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta – bevande

99A4147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Consul service» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 9 febbraio 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

1) società cooperativa «Consul service» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dottor Alessandro Porru in data 1° dicembre 1986, repertorio n. 21730, iscritta nel registro delle società al n. 16881, del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3532.

Cagliari, 14 aprile 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A4148

DECRETO 29 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sa Defenza» a r.l., in Donori.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto i verbali di inesigibilità presentati dalla Bipiesse riscossioni di Cagliari in data 24 ottobre 1997 e 20 aprile 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

1) società cooperativa «Sa Defenza» a r.l., con sede in Donori, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 27 gennaio 1975, repertorio n. 12193, iscritta nel registro delle società al n. 6944, del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2409.

Cagliari, 29 aprile 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A4149

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Autoporto Montecchio Maggiore» - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in Montecchio Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 17 luglio 1997 e i successivi accertamenti, da cui si evince che la società cooperativa «Autoporto Montecchio Maggiore» - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), in liquidazione, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Autoporto Montecchio Maggiore» - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), in liquidazione, costituita in data 19 ottobre 1994, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Barone, omologato dal tribunale di Vicenza con decreto del 17 novembre 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Roberto Castegnaro nato a Montebello Vicentino il 4 gennaio 1959 residente a Zermeghedo (Vicenza), via Costeggiola 9/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4150

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Speranza 85 S.r.l.», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 29 settembre 1998 con la quale il tribunale di Pisa ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Speranza 85 S.r.l.», con sede in Pisa;

Ritenuta la necessità di a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Speranza 85 S.r.l.», con sede in Pisa, costituita in data 8 ottobre 1980, con atto a rogito del notaio dott. Giulio Alfredo Landini di Pisa, omologato dal tribunale di Pisa con decreto dell'8 novembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Claudio Urdicelli, nato a San Giuliano Terme (Pistoia) il 22 novembre 1937 e residente in Pisa con std. in corso Italia n. 116, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4151

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro nuoto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 11 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Centro nuoto - Società cooperativa limitata», con sede in Vercelli, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro nuoto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli, costituita in data 28 giugno 1988, con atto a rogito del notaio dott. Astuto Sebastiano, omologato dal tribunale di Vercelli con decreto del 15 luglio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fracassi Pier Francesco, nato a Vercelli l'8 dicembre 1966 e residente in Trino (Vercelli), in via Spalti Ponente n. 5, ne è nominato nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4152

DECRETO 5 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecogas - Soc. coop. a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 23 marzo 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Ecogas - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecogas - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita in data 29 luglio 1980, con atto a rogito del notaio dott. Morano Nicolò Antonio, omologato dal tribunale di Matera con decreto del 19 agosto 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Vizziello Domenico, nato a Matera il 26 marzo 1954 ed ivi residente in via Agna n. 12, nè è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4153

DECRETO 5 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lucania S.c. a r.l.», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria (e del relativo supplemento) disposta dalla lega nazionale cooperative e mutue ed effettuata in data 17 dicembre 1997 nei confronti della cooperativa «Lucania S.c. a r.l.», con sede in Policoro (Matera);

Visto il supplemento di ispezione straordinaria, disposta da questo Ministero nei confronti dello stesso sodalizio ed effettuata in data 10 dicembre 1998, dal quale risulta confermato ed irreversibile lo stato di insolvenza del citato sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della nomina società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lucania S.c. a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita con rogito del dott. Vincenzo Lacanna, notaio in Rotondella (Matera), in data 31 marzo 1973, omologato dal tribunale di Matera, con decreto in data 8 maggio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giampiero Dubla, nato a Matera, in data 1° ottobre 1958 ed ivi domiciliato in via T. Stigliani, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4154

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 maggio 1999.

Riconoscimento della Camera di commercio italo-ellenica di Salonicco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 15 dicembre 1998 con cui la Camera di commercio italo-ellenica di Salonicco ha chiesto il predetto riconoscimento;

Considerato che la citata Camera, costituita il 30 novembre 1996, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella Conferenza di servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri che con nota n. 4506 del 30 marzo 1999, tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal consolato generale d'Italia in Salonicco con nota n. 2298 del 17 dicembre 1998, si è pronunciato favorevolmente sulla domanda di riconoscimento;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italo-ellenica di Salonicco è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

99A4155

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1999.

Modifica del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;

Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;

Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è rideterminato nella misura del 4 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito è calcolato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4211

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 maggio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 26 febbraio 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994 di approvazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 99;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, con particolare riferimento all'art. 3, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 con il quale sono stati rideterminati i settori scientifico-disciplinari e definite, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, le affinità tra i predetti settori scientifico-disciplinari;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 22 aprile 1999 con il quale il Consiglio universitario nazionale, rilevata la presenza di errori materiali negli allegati *A, B* e *C* al suddetto decreto ministeriale 26 febbraio 1999, ha ravvisato la necessità che vengano apportate le relative rettifiche:

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 di cui alle premesse è così rettificato:

ALLEGATO *A:*

La denominazione del settore scientifico-disciplinare G09C - Zootecnia speciale, è corretta con la denominazione G09C - Zootecnica speciale.

Alle denominazioni dei settori scientifico-disciplinari da L28X a L41X è aggiunta la dicitura «(per le scuole interpreti e traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge n. 478/1984)».

ALLEGATO *B:*

La denominazione del settore scientifico-disciplinare M08C - Storia della filosofia medioevale è corretta con la denominazione M08Y - Storia della filosofia medievale.

ALLEGATO *C:*

La denominazione del settore scientifico-disciplinare L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale è corretta con la denominazione L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica, rinascimentale.

Nel settore scientifico-disciplinare M03Y, a destra della disciplina Storia del Cristianesimo, la dicitura «(Settore M03B)» è corretta con la dicitura «(Settore M03Y)».

Al settore scientifico-disciplinare L05W sono aggiunte le discipline:

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale.

Al settore scientifico-disciplinare M03Y è aggiunta la disciplina «Studi francescani».

Nel settore scientifico-disciplinare L05W è soppressa la disciplina «Religioni e filosofie dell'Asia orientale».

Nel settore scientifico-disciplinare M03Y, a destra della disciplina Storia della Chiesa, è soppressa la dicitura «(Settore M03B)».

Nel settore scientifico-disciplinare M03Y, a destra della disciplina Storia della Pietà è soppressa la dicitura «(Settore M03B)».

Roma, 4 maggio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A4188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile agli enti sottoindicati:

Medaglia d'oro

Al comune di Civitavecchia al merito civile con la seguente motivazione: «Città strategicamente fondamentale per il suo porto sul Mediterraneo, durante l'ultimo conflitto mondiale fu sottoposta a continui e violentissimi bombardamenti che causavano la morte di numerosissimi concittadini e la quasi totale distribuzione dell'abitato e delle strutture portuali.

La popolazione, costretta a rifugiarsi nei paesi vicini, con eroica determinazione costituiva un nucleo partigiano, contribuendo generosamente alla causa della Resistenza e, col ritorno della pace, affrontava con fierezza la difficile opera di ricostruzione». — 1943-45 - Civitavecchia (Roma).

Al comune di Sparanise al merito civile, con la seguente motivazione: «Nel corso della seconda guerra mondiale, importante centro per la raccolta e la deportazione di prigionieri, veniva sottoposto a indicibili sofferenze che culminavano nell'eccidio di trentacinque cittadini barbaramente fucilati dalle truppe tedesche in ritirata». — 1940-45 Sparanise (Caserta).

Al comune di Bitetto al merito civile, con la seguente motivazione: «Occupata dalle truppe tedesche all'indomani dell'armistizio, la città si rese protagonista di una coraggiosa e tenace resistenza.

Oggetto di una feroce rappresaglia contò numerose vittime, ma la popolazione tutta, dando prova di indomito coraggio, reagì con fierezza all'invasore costringendolo alla fuga». 9 settembre 1943 - Bitetto (Bari).

99A4157

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1999, registro n. 1, foglio n. 35, il dott. Giovanni Petrucci è stato nominato Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano per il restante periodo del quadriennio 1997-2000.

99A4105

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 maggio 1999

Dollaro USA	1,0627
Yen giapponese	130,41
Dracma greca	325,30
Corona danese	7,4349
Corona svedese	8,9895
Sterlina	0,66340
Corona norvegese	8,2565
Corona ceca	37,916
Lira cipriota	0,57874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,97
Zloty polacco	4,1903
Tallero sloveno	193,7776
Franco svizzero	1,5964
Dollaro canadese	1,5481
Dollaro australiano	1,6134
Dollaro neozelandese	1,9494
Rand sudafricano	6,6299

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4238

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flociprin»

Estratto decreto N.C.R. n. 131 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale: FLOCIPRIN, nelle forme e confezioni: 1 flacone di microcapsule per sospensione al 5% per uso orale (5 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore, 1 flacone di microcapsule per sospensione al 10% per uso orale (10 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ist. Biochimico Ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tucidide, 56 - Torre 6, Milano, codice fiscale 02578030153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Bayer S.p.a. nello stabilimento sito in via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di microcapsule per sospensione al 5% per uso orale (5 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore;

A.I.C. n. 026663068 (in base 10), 0TFQ4W (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 18 novembre 1998 con la quale la società Bayer S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ciprofloxacina della specialità medicinale «Ciproxin» gode di tutela brevettuale;

1 flacone di microcapsule per sospensione al 10% per uso orale (10 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore;

A.I.C. n. 026663070 (in base 10), 0TFQ4Y (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 18 novembre 1998 con la quale la società Bayer S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ciprofloxacina della specialità medicinale «Ciproxin» gode di tutela brevettuale.

Composizione:

1 flacone di microcapsule per sospensione al 5% per uso orale (5 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore;

1 flacone di microcapsule contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 5 g;

eccipienti: poliacrilati, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polisorbato, povidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone con liquido diluente contiene: aroma di fragola, lecitina, trigliceridi a catena media, saccarosio, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone di microcapsule per sospensione al 10% per uso orale (10 g/100 ml) + 1 flacone liquido diluente + dosatore;

1 flacone di microcapsule contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 10 g;

eccipienti: poliacrilati, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polisorbato, povidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone con liquido diluente contiene: aroma di fragola, lecitina, trigliceridi a catena media, saccarosio, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Flociprin sospensione è indicato nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla ciprofloxacina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4119

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prexan»

Estratto decreto N.C.R. n. 169 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale: PREXAN nella forma e confezione: «500» 30 bustine di granulato per uso orale da 500 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società La.Fa.Re r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, codice fiscale n. 00467860631.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerd. Benedetto Cozzolino n. 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 30 bustine di granulato per uso orale da 500 mg;

A.I.C. n. 024467108 (in base 10), 0RBPP4 (in base 32);

classe «A con applicazione della nota n. 66».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: naproxene 500 mg;

eccipienti: mannitolo, sodio cloruro, ammonio glicirrizzinato, saccarosio, aroma menta, saccarina, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

artrite reumatoide, artrosi (coxartrosi, spondiloartrosi, gonartrosi, artrosi cervicale), artropatia gottosa, mialgie, nevralgie, periartriti, fibromiositi, sindromi radicolari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4120

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicalcium»

Estratto decreto A.I.C. n. 184 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: SALICALCIUM nella forma e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 30 compresse effervescenti 1000 mg uso orale;

A.I.C. n. 033487012 (in base 10), 0ZXY54 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa effervescente da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4127

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betamesol»

Estratto decreto A.I.C. n. 185 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: BETAMESOL nella forma e confezione:

tubo da 30 g di crema allo 0,05 %.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale in Baluardo La Marmora, 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società European Generics Vandervel Group S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Follereau, 25 - Nembro (Bergamo), sia dalla società Francia farmaceutici S.r.l. presso lo stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 30 g di crema allo 0,05 %;

A.I.C. n. 034058014 (in base 10), 10HCSY (in base 32),

classe: «C».

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: betametasone dipropionato g 0,064, pari a betametasone alcool g 0,05;

eccipienti: clorocresolo, sodio fosfato monobasico, acido fosforico, vaselina bianca, paraffina liquida, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), alcool cetostearilico, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dermatosi sensibili ai corticosteroidi ed in particolar modo le forme localizzate nelle sedi a cute più sottile delicata:

eczemi da contatto (da detersivi, da cosmetici, o di natura professionale);

eczema costituzionale;

eczemi seborroici dell'adulto e del lattante (crosta lattea);

eczemi da stasi;

disidrosi;

pruriti generalizzati ed anogenitali;

intertrigini;

eritemi solari;

forme irritative primarie (da vegetali, da insetti, da sostanze chimiche).

Ulteriori indicazioni del preparato sono la psoriasi ed altre dermatosi infiammatorie profonde quali lichen simplex di Vidal -Brocq ed il lichen ruber planus.

Classificazione ai fini di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 186 del 28 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR nelle forme e confezioni: «400» astuccio da 25 compresse 400 mg, «800» astuccio da 35 compresse 800 mg.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Cavour, 11 - 20122 Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 10168120151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dall'Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. presso lo stabilimento sito in via E. Bezzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400» astuccio da 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 033063013/G (in base 10), 0ZK035 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«800» astuccio da 35 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 033063025/G (in base 10), 0ZK03K (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir mg 400;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, ossido di ferro rosso (E172), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E132), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitals primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento della varicella e dell'Herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4129

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

Estratto decreto G n. 187 del 28 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: FLUTAMIDE nelle confezioni 30 compresse da 250 mg e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale n. 06685100155.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

30 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 033257015/G (in base 10), 0ZQXKR (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società Funk S.A, nello stabilimento sito in Manlleu - Barcellona (Spagna) C/San Juan n. 9-21.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: flutamide mg 250;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, polivinilpirrolidone, polivinilpirrolidone reticolato, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, idrossipropil metilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Flutamide» è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH nel trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4130

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Calciodie"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 126 del 30 marzo 1999», relativo alla specialità medicinale «Calciodie», nelle forme e confezione: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, alla pag. 70, seconda colonna, ove è indicato «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode di tutela brevettuale.*» si intende scritto: «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale*».

99A4189

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Selg Esse"».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 531 del 22 ottobre 1998», relativo alla specialità medicinale «Selg Esse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1998, alla pag. 40, prima colonna, prima dell'ultimo capoverso leggasi anche: «*Conseguentemente alla modifica eccipienti suindicata il peso della confezione viene modificato da 17,5 g a 18,5 g*».

99A4190

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano "Lampoflex"».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 19 del 19 gennaio 1999», relativo al medicinale «Lampoflex», nella forma e confezione: 20 capsule 20 mg uso orale; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999, alla pag. 25, seconda colonna, ove è indicato «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 20 mg uso orale; A.I.C. n. 025824083 (in base 10), 0SN2UM (in base 32); classe *"A" il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*» si intende scritto: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 30 capsule 20 mg uso orale; A.I.C. n. 025824083 (in base 10), 0SN2UM (in base 32); classe «*A nota 66*» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione in data 21 settembre 1998 con la quale la società titolare dell'AIC dichiara che la specialità medicinale in oggetto è a base di un principio attivo che non gode di tutela brevettuale.».

99A4191

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano "Talwin" e "Talwin Tab"».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 566 del 16 novembre 1998», relativo al medicinale TALWIN e TALWIN TAB, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1998, alla pag. 47, prima colonna, nell'inciso, ove è indicato «3 febbraio *1998*» si intende scritto: «3 febbraio *1999*».

99A4192

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano "D/NPR"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 624 del 17 dicembre 1998», relativo alla specialità medicinale D/NPR, nelle forme e confezioni: 5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale; 10 buste di polvere per soluzione vaginale da g 1,5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1999, alla pag. 35, prima e seconda colonna, ove è indicato «5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale» si intende scritto: «5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale + *5 cannule*».

99A4193

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Novartis protezione piante S.p.a.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30866 del 15 febbraio 1999 la ditta Novartis protezione piante S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;
colture erbacee;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

99A4160

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
174 AN	Arte Marche S.r.l.	Osimo
31 CZ	Le Pera Francesco	Petilia Policastro
36 CZ	Napoli Giulio	Catanzaro
12 LE	Montinaro Maurizio	Soleto
27 LE	Alter Sas di degli Innocenti Fabrizio	Lecce
32 LE	De Francesco Arcangelo	Ugento
1534 MI	Romano Roberto Maria	Monza
871 NA	Fusco Gaetano	Napoli
196 PV	Oblia di Stefano Canroni & C. S.n.c.	Mede
25 RA	Gli orafi di Via S. Mama S.n.c.	Ravenna
324 RM	Saracino Pasquale	Roma
450 RM	Carlo Oliveri	Roma
785 RM	Caporicci Claudio	Roma
1009 RM	Macelloni Monica	Roma
1019 RM	Arts and gold S.r.l.	Roma
115 SS	Camì Arte Orafa di Russo e Deiana	Ittiri
129 UD	Arabesque di Procaccioli Lorenzo	San Daniele del Friuli
80 VC	Artigianato Valenzano di Aureli & C. S.n.c.	Vercelli
215 VR	De Rossi Paolo	Verona

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
81 VC	Blat Bazer del Trofeo di Neris Sottini	Vercelli	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso di marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
321 FI	Gozzini & Restelli S.n.c.	Firenze
489 FI	Romoli Roberto	Firenze
518 FI	Grazzoni Paolo	Firenze
694 FI	Cinò Di Cinotti Massimo	Firenze
754 FI	Cellini Luigi	Firenze
791 FI	Evangelisti Doriano	Fiesole
799 FI	Paolini Aldo	Firenze
942 FI	Benfaremo Pierluigi	Firenze
979 FI	Coli Enzo	Firenze
998 FI	G.R. Di Politi e Lulli	Bagno a Ripoli
1029 FI	Elleemme 87 S.n.c.	Firenze
1055 FI	Della Rocca Raimondo	Borgo S. Lorenzo
1084 FI	Cercassi Ferdinando	Firenze
1111 FI	Ori in Corso	Barberino del Mugello
1136 FI	Saputo Antonio	Firenze
1154 FI	Cassani Gioielli	Firenze
1330 FI	Antonio Serafino	Firenze
1396 FI	Fei Fabio	Firenze
1449 FI	Bovani Sabrina	Firenze
1454 FI	Novamicro S.r.l.	Campi Bisenzio
1466 FI	Idee d'argento di Bovanti Beatrice	Scandicci
116 FO	Oreficeria «La Piramide» di Blaco Fabio	Forlì
122 FO	Oreficeria Monti S.n.c.	Forlimpopoli
127 FO	Gioielleria Venturi di Venturi Massimo & C. S.n.c.	Galeata
31 ME	Gugliandolo Andrea	Scaletta Zanclea
53 NU	Piga Baingia Maria	Nuoro
70 NU	«Gioiello Valenzano» di Loi Ivano	Siniscola
97 PV	Lab. Orafo di Pisani Giuseppe & C. S.n.c.	Sartirana Lomellina
126 PG	La bottega dell'orafo S.n.c. di Menghini e Zangheri	Montefalco
61 PI	Orogem S.r.l. di Vannucci Andrea	Pisa
14 PT	Can Bianco Gioielli S.n.c.	Pistoia
19 PT	Lombardi Irene	Quarrata
4 PN	Gava Gianfranco	Pordenone
12 PO	Argenteria della Rocca	Prato
20 RN	Ghigi Beatrice Angela	Rimini
45 RN	«GIO.RO» di De Rosa Giovanni	Riccione
645 RM	Creazioni Battistini di Battistini Enzo e C. S.n.c.	Genzano
769 RM	Ciasco Mario	Roma
886 RM	I Gioiello di Acquaroli Adolfo & C. S.n.c.	Velletri
1123 RM	Cinque S.r.l.	Roma
83 SS	La nuova Eldorado di Piscedda Antonio e C. S.n.c.	Palau
89 SS	Peru Giovanni Angelo	Sorso
43 SV	Averla Giorgio	Savona
13 SI	Carosi Silvano	Siena
9 TR	Bordoni Sandro	Terni
432 TO	«Raffles Trade Company S.r.l.»	Torino
130 TV	Grotto Alessandro	Nervesa della B.
197 VR	Stevanella Bruno	Coldiero
204 VR	Danti Gianluigi	Malcesine
1172 VI	Buzio Enrico	Camisano Vicentino
1673 VI	Manuli Giovanni	Monticello Contotto
24 VT	Pacella Roberto	Ronciglione

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
215 FI	F.A.F. S.r.l. Fabbrica argenteria fiorentina	Firenze	10
18 RE	Ghirondi Roberto	S. Martino in Rio	3
900 RM	Tambornino Franco	Roma	1
237 VR	«La Pepite» di Giarraputo Lorenzo	Verona	1
2180 VI	Biar di Maccà Bruno Enzo	Vicenza	1

99A4156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Comedart», in Amatrice

Con decreto ministeriale 21 aprile 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Comedart», con sede in Amatrice (Rieti), sono stati prorogati fino al 22 settembre 1999.

99A4158

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 30 aprile 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Latina:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabaglia; facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 647: 58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio o lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardinaggio o simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili): 58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: 58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili;

attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizio di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale: 58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili.

99A4159

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1520, in data 10 maggio 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società edilizia Ronc Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Gressan (Aosta) - frazione La Cure de Chevrot n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Sebastiani, in data 1° agosto 1991, iscritta al n. 6685 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 1520, in data 10 maggio 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Elettrica Cogneintze Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Cogne (Aosta) - frazione Capoluogo, costituita con atto a rogito del notaio Emilio Chanoux, in data 18 aprile 1937, iscritta al n. 268 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 1520, in data 10 maggio 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Augusta Praetoria Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Festaz n. 52, costituita con atto a rogito del notaio Mario Norat, in data 16 marzo 1949, iscritta al n. 402 (vol. 7) del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 1520, in data 10 maggio 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Miramonti Cooperativa a r.l., con sede legale in Saint-Vincent (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Giuseppe Sbarrato, in data 22 aprile 1980, iscritta al n. 2273 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 1520, in data 10 maggio 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa Esercenti Ayas a r.l., con sede legale in Ayas (Aosta) - frazione Saint Jacques, Chemin de Resy, costituita con atto a rogito del notaio Pierluigi Cignetti, in data 25 giugno 1989, iscritta al n. 5901 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

99A4161

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M10A - Psicologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati devono aver maturato una pluriennale esperienza didattica, possedere una sicura competenza nello studio dei processi cognitivi con riferimento ai modelli di regolazione dei livelli di vigilanza e alla memoria, nell'impiego di approcci sperimentali di indagine in ambito neuropsicologico e delle discipline affini, nonché una valida esperienza nella conduzione di ricerche in collaborazione con studiosi italiani e stranieri.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4163

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare: M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: le competenze scientifiche e didattiche che vengono richieste devono vertere su esperienze scientifiche sulle problematiche dello sviluppo nei processi di apprendimento, cognitivi, relazionali nei gruppi di pari in ambiti scolastici.

L'esperienza didattica deve essere soprattutto focalizzata sui modelli di valutazione, di mediazione socio-cognitiva e problematiche legate al linguaggio e alla comunicazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4164

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento LUISS Guido Carli, concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma - sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. M07E - Filosofia del linguaggio, per la disciplina semiotica;

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. Q01A - Filosofia politica, per la disciplina filosofia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande suddette dovranno essere corredate da: *curriculum* scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione comparativa.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università LUISS Guido Carli, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università LUISS Guido Carli;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

99A4165

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: n. E07X farmacologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4162

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.